



Ricongiunzione onerosa: che cosa sta accadendo alle lavoratrici e ai lavoratori

DIPENDENTE COMUNE E PRIVATO nata il 30/03/1952

Sintesi

La Lavoratrice ha versato 27 anni di contributi lavorando come dipendente di un'amministrazione comunale con iscrizione INPDAP. Nel 2003 è diventata dipendente di un'azienda privata e ha continuato a versare fino ad oggi con iscrizione INPS. Quando si è rivolta all'INPS per trasferire gratuitamente la contribuzione all'INPS, le è stato suggerito di aspettare il momento della pensione. Quando, ormai prossima alla pensione ha ritenuto giunto il momento per il trasferimento, la ricongiunzione era diventata onerosa e le è stato chiesto di ripagare per trasferire 27 anni di contributi un onere di € 265.673, in 163 comode rate mensili di € 2.169, 90 cadauna. Intanto per effetto della legge Monti si è allontanato il momento per il perfezionamento del diritto a pensione. L'impossibilità di trasferire la contribuzione all'INPS fa, di questa lavoratrice privata, una dipendente pubblica: sullo spezzone INPDAP si applicano dunque le regole di accesso introdotte dalla legge Monti per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego.

La prima decorrenza utile ipotizzata, prima della legge 122/2010, era il 1° gennaio 2012 con l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo, dopo l'intervento della legge 122/2010 diventa possibile solo dietro il pagamento di un onere elevatissimo pari a circa euro 265.673,94 per il trasferimento della contribuzione da INPDAP ad Inps prima gratuito; la decorrenza, comunque, per effetto della nuova finestra mobile si sposterebbe a maggio 2012.

Nella seconda ipotesi, sempre pagando un onere elevatissimo di ricongiunzione verso INPS, la signora subisce uno slittamento della decorrenza di pensione di circa 3 anni e 6 mesi per effetto della Legge Monti (usufruendo peraltro della deroga prevista per le lavoratrici private).

Come si evidenzia nella tabella la totalizzazione non rappresenta un'alternativa alla ricongiunzione onerosa perché totalizzando con 40 anni non può andare in pensione con la medesima decorrenza che avrebbe in caso di ricongiunzione verso INPS (1/1/2016), ma 1 anno e 10 mesi più tardi (1/11/2017).

Oltre quindi ad attendere più a lungo con la totalizzazione avrebbe un calcolo interamente contributivo.

Le successive opzioni, evidenziate in tabella, per accedere alla pensione comportano diverse condizioni e diverse modalità di calcolo. La condizione principale tuttavia è che la lavoratrice non venga estromessa dal mercato del lavoro e continui a lavorare ma tale condizione, come è evidente non dipende dalla lavoratrice ma dalle scelte della sua azienda.

Posizione assicurativa al 31 dicembre 2011

Periodo	Tipologia lavorativa	Tipologia di contribuzione	Anzianità contributiva	Ente Previdenziale
Dal 7 luglio 1974 al 6 luglio 1978	Riscatto Laurea (ctr facoltativa a domanda)	4 anni (208 settimane)	INPDAP (ex CPDEL)
Dal 21 marzo 1979 al 21 agosto 1979	Maternità extralavoro (ctr figurativa a domanda)	5 mesi (22 settimane)	Accredito figurativo da effettuare
Dal 1 ottobre 1980 al 31 ottobre 2003	Dipendente del Comune	ctr obbligatoria	23 anni, 1 mese (1200 settimane)	INPDAP (ex CPDEL)
Dal 1 novembre 2003 al 31 dicembre 2011	Dipendente s.r.l.	ctr obbligatoria	8 anni , 2 mesi (425 settimane)	INPS
Anzianità contributiva INPS al 31 dicembre 2011			8 anni, 2 mesi	
Anzianità contributiva INPDAP al 31 dicembre 2011			27 anni, 1 mese	
Anzianità contributiva complessiva al 31 dicembre 2011			35 anni, 8 mesi*	

*compreso l'accredito figurativo da effettuare per la maternità extralavoro (art. 25 d.lgs 151/2001)

Diritto e decorrenza della pensione prima della legge n.122/2010 e delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 /2011(legge Monti)

Data maturazione diritto	Data decorrenza pensione	Condizioni per la maturazione del diritto e modalità di calcolo della pensione
30/04/11	01/01/12	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Trasferimento gratuito della contribuzione INPDAP in INPS tramite Costituzione posizione assicurativa art. unico legge 322/58 ⤴ Esercizio dell'opzione valida per le donne in regime sperimentale nel periodo 2008-2015 in presenza di 35 anni di contributi e 57 anni di età ⤴ Domanda entro marzo-aprile 2012 ⤴ Calcolo Contributivo
30/03/12	01/07/12	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Trasferimento gratuito della contribuzione INPDAP in INPS tramite Costituzione posizione assicurativa art. unico legge 322/58 ⤴ Perfezionamento diritto a pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni ⤴ Calcolo retributivo

Diritto e decorrenza della pensione dopo la legge n.122/2010 e dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 214 /2011(legge Monti)

Data maturazione diritto	Data decorrenza pensione	Condizioni per la maturazione del diritto e modalità di calcolo della pensione
30/04/11	01/05/12	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Pagamento ricongiunzione art. 1 legge 29/79 (onere calcolato da INPS 265673,94) ⤴ Esercizio dell'opzione valida per le donne in regime sperimentale nel periodo 2008-2015 in presenza di 35 anni di contributi e 57 anni di età ⤴ Domanda entro marzo -aprile 2012 ⤴ Calcolo Contributivo
31/12/15	01/01/16	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Pagamento ricongiunzione art. 1 legge 29/79 (onere calcolato da INPS 265673,94) ⤴ La deroga prevista dal comma 15 bis della legge 214/2011 consente alle donne del settore privato che maturino in INPS nel corso del 2012 60 anni di età e almeno 20 anni di contributi , di accedere al pensionamento con 64 anni. Nel suo particolare caso, essendo nata entro marzo 1952 matura il diritto a pensione con una età anagrafica 63 anni e 9 mesi di età fermi restando i 20 anni di contributi INPS (perfezionati con la ricongiunzione onerosa) ⤴ Domanda entro novembre-dicembre 2015 ⤴ Il calcolo sarà misto: retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 e contributivo per l'anzianità successiva .
30/04/16	01/11/17	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Totalizzazione gratuita INPS – INPDAP con 40* anni di contributi (anzianità) ⤴ Dal perfezionamento del requisito deve attendere 18 mesi di finestra ⤴ Domanda entro settembre - ottobre 2017 ⤴ Calcolo contributivo sia per la parte INPDAP sia per la parte INPS <p>* La legge Monti sembrerebbe non aver modificato i requisiti per la totalizzazione ma è necessario attendere la pronuncia degli Enti previdenziali e del ministero</p>
28/02/18	01/03/18	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Ricongiunzione onerosa verso INPDAP . Quest'ultima possibilità attualmente non ammessa da INPDAP per gli iscritti ex CPDEL cessati senza aderire a licenziamenti collettivi, diventerebbe di nuovo possibile chiedendo l'autorizzazione ai contributi volontari in INPDAP. ⤴ Lo scopo della ricongiunzione è perfezionare 41 anni di contributi e 10 mesi pari a 2176 settimane in un unica gestione ed accedere a pensione con la cosiddetta pensione anticipata ⤴ Il calcolo sarebbe retributivo per l'anzianità

		maturata al 31 dicembre 2011 e contributivo per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 2012
30/10/18	01/11/18	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Pensione di vecchiaia ordinaria alla maturazione dei requisiti previsti per le donne del pubblico impiego: almeno 20 anni di contributi (in INPDAP può vantare più di 27 anni) e 66 anni e 7 mesi* di età anagrafica ⤴ Domanda entro settembre-ottobre 2018 ⤴ Calcolo retributivo con rivalutazione retribuzioni per pensione differita (Circolare INPDAP n. 18/2010)
30/10/18	01/11/18	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Pensione supplementare INPS da presentare contestualmente alla vecchiaia ordinaria di cui al punto precedente. I titolari di pensione in altra gestione (in questo caso INPDAP) hanno diritto alla pensione supplementare in INPS qualsiasi sia la contribuzione ivi maturata ⤴ Domanda entro settembre-ottobre 2018 ⤴ Calcolo Contributivo della contribuzione INPS (Msg. INPS n.331-2001)

LAVORATRICE DIPENDENTE COMUNE nata il 31/08/1949

Sintesi

La signora ha lavorato dal 1964 al 2000 con ditte private con contribuzione Inps per quasi 20 anni, poi dal 2000 come dipendente di un ente locale (Comune) con iscrizione all'Inpdap.

Per avere una sola pensione fa domanda di ricongiunzione all'Inpdap. Nel 2009 riceve il provvedimento di ricongiunzione: il costo per ricongiungere i 19 anni e 10 mesi di contributi dall'Inps all'Inpdap è di 42.788,69 euro. La pensione Inpdap è più elevata, ma la sua retribuzione è di circa 20.000 euro annui lordi, poco meno di 1.200 euro al mese netti; non può far altro che rinunciare alla ricongiunzione.

Decide per la soluzione inversa a quel tempo praticabile: trasferire gratuitamente i contributi dall'Inpdap all'Inps e andare in pensione con l'Inps; l'importo della pensione è più basso ma non deve pagare nulla.

All'inizio del 2010 rassegna le dimissioni, cessa dal servizio il 30 luglio 2010 ed il giorno successivo, il 31 luglio, inoltra con raccomandata A-R la domanda di costituzione della posizione assicurativa all'Inps ai sensi della legge n. 322/58. Sorpresa! Il 30 luglio è stata pubblicata in GU la legge 122 che ha abrogato la legge 322/58; la domanda di trasferimento gratuito dei contributi all'Inpdap all'Inps viene respinta.

Presenta all'Inps domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 della legge 29/79 per trasferire i contributi dall'Inpdap all'Inps onerosamente (tale operazione prima gratuita è diventata onerosa ma il costo dovrebbe essere inferiore ai quasi 43.000 euro richiesti per trasferire i contributi dall'Inps all'Inpdap). L'Inps respinge la domanda perché non sono trascorsi 10 anni dalla precedente domanda di ricongiunzione.

La signora dal 31 luglio 2010 è senza alcun reddito!

Dettaglio

Situazione lavorativa e posizione assicurativa

Periodo	Tipologia lavorativa	Tipologia di contribuzione	Anzianità contributiva	Ente Previdenziale
Da agosto 1963 a settembre 1964	Coltivatrice diretta	Obbligatoria	1 anno e 1 mese (57 settimane)	INPS-GSLA
Da ottobre 1964 ad aprile 2000	Dipendente ditta privata	Obbligatoria, volontaria e figurativa	18 anni, 9 mesi e 16 giorni (977 settimane)	INPS-FPLD
Da maggio 2000 al 30 luglio 2010	Dipendente pubblica (comune)	Obbligatoria	10 anni e 3 mesi (533 settimane)	INPDAP-CPDEL
Totale contribuzione INPS			19 anni, 10 mesi e 16 giorni (1.034 settimane)	INPS – (GSLA e FPLD)
Totale contribuzione INPDAP			10 anni e 3 mesi (533 settimane)	INPDAP-CPDEL
Anzianità contributiva complessiva INPS e INPDAP al 30/07/2010			30 anni 1 mese e 16 giorni (1.567 settimane)	INPS – (GSLA e FPLD) INPDAP-CPDEL

Diritto a pensione prima della legge n. 122/2010

Data maturazione diritto	Tipologia di prestazione	Requisiti minimi per il diritto	Prima decorrenza pensione	Condizioni per maturare e conseguire il diritto	Modalità di calcolo della pensione
Agosto 2009	Pensione di vecchiaia a carico INPDAP	<ul style="list-style-type: none"> • 20 anni di contributi* • 60 anni di età 	1° gennaio 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ricongiungere da INPS a INPDAP (art. 2 L. 29/79 onerosa) • Cessare dal servizio 	Sistema misto (retributivo fino al 1995, contributivo dal 1996)
Agosto 2009	Pensione di vecchiaia a carico INPS	<ul style="list-style-type: none"> • 20 anni di contributi • 60 anni di età 	1° aprile 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Trasferire contributi da Inpdap a Inps (L. 322/58 o art. 1, L. 29/79 gratuita) • Cessare dal servizio 	Sistema misto (retributivo fino al 1995, contributivo dal 1996)
Agosto 2014	Pensione di vecchiaia totalizzata	<ul style="list-style-type: none"> • 20 anni di contributi • 65 anni di età 	1° settembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Cessare dal servizio 	Sistema misto pro-rata INPS Sistema contributivo pro-rata INPDAP

Diritto a pensione dopo la legge n. 122/2010

Data maturazione diritto	Tipologia di prestazioni	Requisiti minimi per il diritto	Prima decorrenza pensione	Condizioni per maturare e conseguire il diritto	Modalità di calcolo della pensione
Agosto 2009	Pensione di vecchiaia a carico INPDAP	<ul style="list-style-type: none">•20 anni di contributi•60 anni di età	1° gennaio 2010	<ul style="list-style-type: none">•Ricongiungere da INPS a INPDAP (art. 2 L. 29/79 onerosa)•Cessare dal servizio	Sistema misto (retributivo fino al 1995, contributivo dal 1996)
Agosto 2009	Pensione di vecchiaia a carico INPS	<ul style="list-style-type: none">• 20 anni di contributi• 60 anni di età	1° aprile 2010	<ul style="list-style-type: none">•Trasferire contributi da Inpdap a Inps (art. 1, L. 29/79 onerosa)•Cessare dal servizio	Sistema misto (retributivo fino al 1995, contributivo dal 1996)
Agosto 2014	Pensione di vecchiaia totalizzata	<ul style="list-style-type: none">•65 anni di età•20 anni di contributi	1° febbraio 2016	<ul style="list-style-type: none">•Cessare dal servizio	Sistema misto pro-rata INPS Sistema contributivo pro-rata INPDAP
Agosto 2009	Pensione di vecchiaia a carico INPS	<ul style="list-style-type: none">• 20 anni di contributi*• 60 anni di età	1° agosto 2010	<ul style="list-style-type: none">•Utilizzo dei soli contributi INPS•la contribuzione INPDAP non è utilizzabile•Cessare dal servizio	Calcolo misto (solo quota INPS) Non prenderà nulla da INPDAP (nei fondi esclusivi non c'è supplementare)

*anche meno di 20 anni, ma comunque mai meno di 15 anni, per i derogati del 503/1992

Descrizione del caso e valutazioni

La lavoratrice con periodo di occupazione prima nel settore privato con iscrizione all'Inps, poi in quello pubblico come dipendente del comune con iscrizione all'Inpdap, il 1° settembre 2009 ha rinunciato al provvedimento di ricongiunzione chiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79. Per ricongiungere, ai fini del diritto, 19 anni 10 mesi e 16 giorni dall'Inps all'Inpdap doveva pagare 42.788,69 euro in unica soluzione oppure 314,36 euro mensili per n. 180 rate). Con l'Inpdap aveva la possibilità di conseguire subito il trattamento pensionistico e in misura superiore a quello Inps, ma con una retribuzione annua lorda nel 2009 di circa 20.500 euro annui, non era proprio in condizione di far fronte al gravoso onere di ricongiunzione.

All'inizio del 2010 decide di cessare l'attività lavorativa e di andare in pensione con l'Inps con trasferimento gratuito della contribuzione versata all'Inpdap di circa 10 anni, ai sensi della legge n. 322/58.

Il 17 giugno 2010 il Comune trasmette all'Inpdap la documentazione necessaria alla liquidazione della pensione e la determinazione n. 453 del 3 maggio 2010 di presa atto dimissioni della dipendente.

Il 30 luglio 2010 inoltra all'Inps la domanda di pensione di vecchiaia, il 30

luglio cessa l'attività lavorativa e il 31 luglio 2010 (alle ore 8,19 della mattina) presenta, con raccomandata A-R, all'Inpdap la domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps ai sensi della legge n. 322/58.

L'Inpdap respinge la domanda di costituzione della posizione assicurativa all'Inps perché la legge n. 322/58 è stata abrogata dalla legge 122/2010.

L'interessata chiede allora la ricongiunzione dei contributi dall'Inpdap all'Inps ai sensi dell'art. 1 della legge 29/79, diventata onerosa per opera della legge n. 122 dal 1° luglio 2010; l'Inps respinge anche tale domanda perché non sono trascorsi almeno 10 anni dalla prima domanda. Secondo l'Inps la seconda domanda di ricongiunzione, anche nel caso in cui la prima domanda non ha avuto effetto per rinuncia al provvedimento da parte dell'interessato, è ammessa o dopo 10 anni dalla prima domanda o al momento del pensionamento, ma in quest'ultimo caso la domanda è proponibile solo nella stessa direzione della prima.

La lavoratrice ha cessato l'attività lavorativa il 30 luglio 2010 ed è ancora senza stipendio e senza pensione.

LAVORATRICE POSTALE nata il 21/01/1954

Sintesi

La signora ha svolto sempre lavoro dipendente con la stessa qualifica e mansioni dapprima presso ditte private poi con società collegate a Poste Italiane con iscrizione INPS per oltre 33 anni , infine con Postel con iscrizione IPOST per oltre 7 anni.

Il 21 luglio 2010 presenta la domanda di ricongiunzione verso INPS (art. 1 legge 29/79) ed il 31 dicembre 2010 cessa l'attività lavorativa; tra Inps e ex Ipost ha complessivamente oltre 40 anni di contributi e riteneva che la ricongiunzione all'Inps della contribuzione Ipost fosse gratuita (la legge 122 che l'ha resa onerosa è stata pubblicata in GU il 30 luglio 2010, la lavoratrice ha presentato la domanda 9 giorni prima, il 21 luglio 2010, quando ancora tale operazione era gratuita).

Solo dopo 1 anno, il 20 luglio 2011 riceve il provvedimento di ricongiunzione che però non è gratuito, come pensava, ma oneroso e peraltro pure sbagliato. Dopo riesame l'Inps comunica a dicembre 2011 che per ricongiungere il periodo Ipost all'Inps ha un costo di 36.857,87 euro.

Il pagamento della prime tre rate il cui costo è di 2.670 euro scade il 31 marzo 2012; la signora, però, non è in condizione di pagare, non lavora più e non è pensionata, nessuno è disposto a concederle prestiti.

Per avere la pensione di anzianità Inps calcolata con il sistema retributivo dal 1° gennaio 2011 (ha presentato domanda a dicembre 2010) deve pagare la ricongiunzione. Altrimenti deve chiedere la pensione in regime di totalizzazione con calcolo contributivo, sia la quota Inps che quella Ipost; oltre ad un trattamento notevolmente inferiore perderebbe oltre un anno di pensione.

Dettaglio

Situazione lavorativa e posizione assicurativa

Periodo	Tipologia lavorativa	Tipologia di contribuzione	Anzianità contributiva	Ente Previdenziale
Dal 1 aprile 1970 al 30 giugno 2003	Dipendente ditta s.r.l. (imbustatrice) da ultimo dipendente Postel Spa (imbustatrice)	Obbligatoria	33 anni e 1 mese 20 giorni (1723 settimane)	INPS
Dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2010	Dipendente Postel Spa (imbustatrice)	Obbligatoria	7 anni e 6 mesi (390 settimane)	Ex IPOST
Anzianità contributiva INPS al 31 dicembre 2010			33 anni 1 mese 20 giorni	
Anzianità contributiva Ex IPOST al 31 dicembre 2010			7 anni 6 mesi	
Anzianità contributiva complessiva al 31 dicembre 2010			40anni 7 mesi 20 giorni	Cessata l'attività lavorativa

Diritto a pensione prima della legge n. 122/2010 e della legge n. 214/2011

Data maturazione diritto	Data decorrenza pensione	Condizioni per la maturazione del diritto e modalità di calcolo della pensione
30/06/10	01/01/11	<ul style="list-style-type: none">• Trasferimento gratuito della contribuzione IPOST in INPS tramite Costituzione posizione assicurativa art. unico legge 322/58• Maturazione diritto a pensione di anzianità con 40 anni nel secondo trimestre 2010.• Cessata il 31 dicembre 2010 - Domanda presentata a Dicembre 2010• Calcolo retributivo

Diritto a pensione prima della legge n. 122/2010 e della legge n. 214/2011

Data maturazione diritto	Data decorrenza pensione	Condizioni per la maturazione del diritto e modalità di calcolo della pensione
30/06/10	01/01/11	<ul style="list-style-type: none">• Pagamento ricongiunzione art. 1 legge 29/79 (onere calcolato da INPS 36857,87)• Maturazione diritto a pensione di anzianità con 40 anni nel secondo trimestre 2010.• Cessata il 31 dicembre 2010 - Domanda presentata a Dicembre 2010• Calcolo retributivo
30/06/10	01/01/11	<ul style="list-style-type: none">• Totalizzazione gratuita INPS – IPOST con 40 anni di contributi (anzianità) – vedi criticità in calce• Cessata il 31 dicembre 2010• Decorrenza dal mese successivo alla cessazione• Calcolo contributivo sia sulla parte INPS che sulla parte IPOST
31/12/20	01/01/21	<ul style="list-style-type: none">• Pensione di vecchiaia INPS al compimento dell'età pensionabile (66 anni e 11 mesi a dicembre 2020)• Calcolo retributivo per la parte INPS• La parte IPOST non è valorizzabile da sola perché per i fondi esclusivi non è prevista la pensione supplementare. All'età pensionabile può tuttavia totalizzare: in tale ipotesi la parte IPOST verrebbe calcolata con il sistema contributivo mentre la parte INPS verrebbe calcolata con il sistema retributivo avendo maturato un diritto autonomo.

Descrizione del caso e valutazioni

La condizione della signora è particolarmente grave. Dalla data di cessazione (31 dicembre 2010) ad oggi è rimasta senza pensione e senza stipendio.

Tipologia di lavoro – criticità

- La signora ha svolto sempre lavoro dipendente con la stessa qualifica e mansioni dapprima presso ditte private e società collegate a Poste Italiane (Postel ecc) con iscrizione INPS, poi, presso il medesimo datore di lavoro, con iscrizione IPOST. L'onere di ricongiunzione dunque non è giustificato perché il trasferimento gratuito di contribuzione non comportava necessariamente un beneficio pensionistico. Nella stragrande maggioranza dei casi infatti il passaggio della contribuzione in INPS comportava un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello garantito , a parità di contribuzione, presso il fondo esclusivo.

La ricongiunzione - criticità

- La domanda di ricongiunzione verso INPS (art. 1 legge 29/79) è stata presentata in data 21 luglio 2010, prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 comma 12 septies della legge n. 122/2010. Alla data di presentazione della domanda dunque la ricongiunzione verso INPS era ancora gratuita. Solo in sede di conversione in legge è stata inserita l'onerosità retroattiva della norma. La retroattività lede quindi, nel caso specifico, l'affidamento che la signora riponeva nella norma in vigore al momento della domanda che disponeva la gratuità della ricongiunzione . **Si deve concludere per l'illegittimità costituzionale del comma in esame, nella parte in cui ha fatto decorrere gli effetti dall'1 luglio anziché dal 31 luglio 2010**, data di entrata in vigore della legge di conversione con cui gli emendamenti sono stati introdotti e data di contestuale abrogazione della legge 322/58.
- Non ha agevolato le scelte della lavoratrice il grave ritardo con cui ha ricevuto la definizione degli oneri di ricongiunzione (20 luglio 2011). **Avendo presentato la domanda prima dell'entrata in vigore della legge, infatti, la signora riteneva di avere diritto alla ricongiunzione gratuita. Se la risposta fosse arrivata entro dicembre 2010 la signora, conoscendo la sopravvenuta onerosità della ricongiunzione, non avrebbe rassegnato le sue dimissioni in quanto impossibilitata a pagare l'onere.**
- Come spesso accade, peraltro, oltre che in ritardo il calcolo dell'onere di ricongiunzione è stato determinato in modo errato. Solo a dicembre 2011 (dopo 1 anno e mezzo dalla domanda e dopo il ricorso del patronato) l'INPS comunica l'onere definitivo.
- Soltanto pagando 36857,87 euro potrebbe accedere a pensione dal 1 gennaio 2011 – Il pagamento della prime tre rate per l'accettazione della ricongiunzione scade il 31 marzo 2012 e costa 2670 euro – **disponibilità che al momento la signora non possiede perché non lavora più e non è pensionata, e nessuno è disposto a concederle prestiti ,**

neanche l'INPS.

Totalizzazione – criticità

- Se la ricongiunzione fosse stata definita entro dicembre 2010 la lavoratrice, al momento della cessazione, avrebbe potuto valutare anche la possibilità di totalizzare la contribuzione anche se con forte riduzione dell'importo di pensione mantenendo la decorrenza 1 gennaio 2011 come evidenziato nella scheda. Presentando domanda di totalizzazione adesso (l'importo corretto di ricongiunzione lo ha ricevuto soltanto a dicembre 2011) perderebbe oltre un anno di pensione.

Pensione di vecchiaia - criticità

- La signora è nata nel gennaio del 1954 – Secondo le nuove disposizioni della legge Monti la sua età per la pensione di vecchiaia sarebbe perfezionata nel dicembre dell'anno 2020 con 66 anni e 11 mesi di età anagrafica. **Dovrebbe cioè attendere ancora 9 anni senza stipendio e pensione per vedersi liquidare con il sistema retributivo la sola quota INPS di pensione. La parte IPOST infatti , non potendo pagare l'onere di ricongiunzione, verrebbe calcolata in pensione totalizzata con il sistema contributivo.**

Pensione supplementare IPOST – criticità

- Pur diventando titolare di pensione di vecchiaia in INPS può valorizzare lo spezzone IPOST solo totalizzando perché per i fondi esclusivi non è prevista la pensione supplementare.

INSEGNANTE DONNA nata il 09/12/1940

Sintesi

La signora ha insegnato presso lo stesso Istituto scolastico per oltre 37 anni fino al 31 agosto 2010. Dal 1° settembre 2001, l'Istituto scolastico da privato diventa Istituto "parificato" e ciò determina, a decorrere dalla stessa data, il passaggio dell'obbligo assicurativo di tutti i dipendenti dall'Inps all'Inpdap.

L'insegnante viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 2010. Nei primi giorni del mese di agosto va all'Inps per presentare domanda di pensione con l'intento di chiedere il trasferimento dei 9 anni di contributi versati all'Inpdap dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2010 presso l'Inps ai sensi della legge 322/58, come negli anni precedenti avevano fatto gli altri dipendenti dell'Istituto scolastico che erano andati in pensione. Non sapeva dell'abrogazione della legge 322/58 operata con decorrenza immediata dalla legge 122 tre giorni prima (abituamente legge i quotidiani, non la Gazzetta Ufficiale).

Nei primi giorni di settembre 2010 riceve il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia Inps in modalità provvisoria in attesa del trasferimento della contribuzione versata presso l'Inpdap. Pensione liquidata sulla base della sola contribuzione accreditata presso l'Inps (28 anni e 5 mesi)

I 9 anni di contributi versati all'Inpdap presso la Cassa Pensione Insegnanti dal 1° settembre 2001 fino al 31 agosto 2010, non possono essere utilizzati in alcun modo.

Infatti la lavoratrice:

- non può attivare la ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/79 perché titolare di pensione diretta Inps;
- non può chiedere la costituzione della posizione assicurativa all'Inps ai sensi della legge n. 322/58 perché è stata abrogata dal 31 luglio 2010;
- non può chiedere la totalizzazione perché titolare di pensione diretta;
- non può chiedere la pensione supplementare all'Inpdap perché tale prestazione non è prevista nei fondi esclusivi.

È sbagliato parlare di **scippo** della contribuzione obbligatoria versata all'Inpdap?

Dettaglio

Situazione lavorativa e posizione assicurativa

Periodo	Tipologia lavorativa	Tipologia di contribuzione	Anzianità contributiva	Ente Previdenziale
Dal 01/12/1959 al 31/08/2001	Insegnante dipendente di Istituto privato	Obbligatoria	Sett. 1477 28 anni 5 mesi	INPS
Dal 01/09/2001 al 31/08/2010	Insegnante dipendente dello stesso Istituto che diventa parificato	Obbligatoria	9 anni	INPDAP
Anzianità contributiva INPS al 31 agosto 2001			28 anni 5 mesi	
Anzianità contributiva INPDAP al 31 agosto 2010			9 anni	
Anzianità contributiva complessiva al 31 agosto 2010			37 anni 5 mesi	

Diritto a pensione prima della legge n. 122/2010

Data maturazione diritto	Data decorrenza pensione	Condizioni per la maturazione del diritto e modalità di calcolo della pensione
09/12/00	01/09/10	<ul style="list-style-type: none">• Trasferimento gratuito della contribuzione INPDAP in INPS tramite Costituzione posizione assicurativa art. unico legge 322/58• L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia era ampiamente soddisfatta perché l'interessata, pur avendo compiuto l'età per il diritto a pensione di vecchiaia il 9 dicembre del 2000 ha continuato a lavorare fino a 70 anni.• Calcolo retributivo

Diritto a pensione dopo la legge n. 122/2010

Data maturazione diritto	Data decorrenza pensione	Condizioni per la maturazione del diritto e modalità di calcolo della pensione
09/12/00	01/09/10 diritto non più esercitabile	<ul style="list-style-type: none">• Pagamento ricongiunzione art. 1 legge 29/79 per trasferimento ctr da INPDAP ad INPS• prima della liquidazione della pensione INPS• calcolo retributivo *(vedi criticità ricongiunzione)
01/03/2006**	01/09/10 diritto non più esercitabile	<ul style="list-style-type: none">• Totalizzazione gratuita INPS-INPDAP se avesse esercitato il diritto prima della liquidazione della pensione.• calcolo retributivo quota pensione INPS• calcolo contributivo quota INPDAP

*data di entrata in vigore del dlgs n.42/2006

Descrizione del caso e valutazioni

La condizione della signora è particolarmente grave. Il 1° settembre 2010 diventata titolare di una pensione di vecchiaia calcolata con la sola contribuzione INPS; dobbiamo considerare che l'abrogazione della legge 322/58 è intervenuta senza un adeguato periodo di transizione. Molti lavoratori come la lavoratrice, consigliati dagli stessi enti previdenziali, hanno fatto scelte errate nei primi mesi di applicazione della legge. La signora **ha presentato domanda di pensione all' INPS con la convinzione di poter trasferire in modo gratuito il periodo Inpdap, mentre con l'entrata in vigore di tale norme si è vista precludere tale possibilità, e non solo, la tempestiva liquidazione della prestazione le impedisce di attivare sia la domanda di ricongiunzione sia la domanda in totalizzazione. Ad oggi quindi la Signora non può valorizzare ai fini pensionistici 9 anni di contributi versati all' INPDAP.**

Tipologia di lavoro – criticità

- La signora ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, presso lo stesso Istituto scolastico che da Istituto privato è diventato Istituto "parificato", determinando così la variazione del suo rapporto assicurativo da INPS a INPDAP, senza possibilità di opzione per rimanere assicurata INPS.
- Anche in questo caso l'onere di ricongiunzione dunque non è giustificato perché il trasferimento gratuito di contribuzione non comportava necessariamente un beneficio pensionistico. Nella stragrande maggioranza dei casi infatti il passaggio della contribuzione in INPS comporta un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello garantito , a parità di contribuzione, presso il fondo esclusivo.
- **La signora ha presentato le dimissioni entro il 10 gennaio e le ha riconfermate entro il mese di marzo, così come prevede la normativa per il personale della scuola, prima dell'entrata in vigore della legge che ha abrogato la costituzione gratuita della posizione assicurativa; la signora dunque riteneva di avere diritto al trasferimento gratuito, che poteva essere attivato solo all'atto del pensionamento (01/09/2010).**

La ricongiunzione - criticità

La domanda di ricongiunzione non può essere presentata in quanto la signora è diventata titolare di pensione INPS; la domanda andava presentata prima del pensionamento. Il 3 agosto 2010, data in cui ha presentato la domanda di pensione all'Inps non sapeva ancora che fosse stata abrogata la legge n. 322/58 che le consentiva di trasferire la contribuzione Inpdap all'Inps gratuitamente anche dopo il pensionamento.

Totalizzazione – criticità

Anche la domanda di totalizzazione dei periodi INPS-INPDAP è negata in quanto già titolare di pensione INPS.

Pensione supplementare e altre provvidenze– criticità

Nonostante i 9 anni di contributi si collochino dopo il 1 gennaio 1996 la signora:

- non ha diritto alla pensione contributiva (l'INPDAP infatti al contrario di INPS riconosce l'anzianità contributiva maturata in altre gestioni ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995)
- non ha diritto alla pensione supplementare in quanto non prevista dalla legge per gli iscritti ai fondi esclusivi (art. 5 legge 1338/62)
- non ha diritto alla liquidazione di una indennità una tantum in quanto non prevista per il personale non statale.

LAVORATORE ELETTRICO nato il 21/01/1954

Sintesi

Il lavoratore ha cessato l'attività lavorativa il 30 giugno 2009 sulla base di un accordo individuale con incentivo all'esodo. La decisione di risolvere il rapporto di lavoro è stata presa sulla base delle regole in materia di pensionamento vigenti a giugno 2009 e l'incentivo è stato determinato sulla base del costo della prosecuzione volontaria necessaria per perfezionare il diritto a pensione di anzianità.

Il lavoratore, al momento della cessazione, aveva scelto di andare in pensione con l'INPS-FPLD con trasferimento gratuito della contribuzione versata nel Fondo Elettrici all'Ago; l'importo della pensione del FPLD era lo stesso della pensione del Fondo Elettrici (circa 2.100 euro mensili lordi). Dai calcoli fatti avrebbe maturato i requisiti per il diritto a pensione a gennaio 2011, versando volontariamente la contribuzione per 1 anno e 7 mesi, e avrebbe percepito la pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Con l'entrata in vigore della legge 122 è venuta meno la possibilità di trasferire gratuitamente la contribuzione dal Fondo Elettrici all'Ago. Al lavoratore, infatti, pur avendo cessato prima del 30 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122, è preclusa la possibilità di costituire la posizione assicurativa presso l'Inps in quanto ha versato la contribuzione volontaria dopo la suddetta data.

Il lavoratore può optare per le seguenti soluzioni:

- ricongiungere al Fondo Elettrici la contribuzione accreditata nell'Ago ed andare in pensione a carico del Fondo elettrici (l'importo della pensione è di circa 2.100 euro lordi, il costo della ricongiunzione è di 29.031 euro pagati in unica soluzione, oppure di 540,05 euro mensili con pagamento in 60 rate);
- trasferire presso l'Ago la contribuzione accreditata nel Fondo elettrici ed andare in pensione con il FPLD (l'importo della pensione è di circa 2.150 euro lordi, il costo della ricongiunzione è di circa 89.000 euro);
- totalizzare gratuitamente la contribuzione versata nel Fondo elettrici e nell'Ago e andare in pensione dal 1° agosto 2012 (l'operazione è gratuita ma l'importo complessivo della pensione ammonta a circa 1.280 euro lordi).

Il lavoratore, nonostante abbia versato 40 anni di contribuzione tutta in qualità di dipendente, è costretto a comprare il diritto a pensione, considerato che l'importo della pensione totalizzata risulta quasi dimezzato per via delle penalizzanti modalità di calcolo.

Dettaglio

Situazione lavorativa e posizione assicurativa

Periodo	Tipologia lavorativa	Tipologia di contribuzione	Anzianità contributiva	Ente Previdenziale
Da gennaio 1971 a dicembre 1974	Apprendista	Obbligatoria	3 anni 11 mesi e 15 giorni (206 settimane)	INPS-FPLD
Da gennaio 1975 a giugno 2009	Dipendente Enel	Obbligatoria	34 anni e 6 mesi (1794 settimane)	INPS-FONDO-EL
Da luglio 2009 a gennaio 2011	Disoccupato	Volontaria	1 anno e 7 mesi (82 settimane)	INPS-FONDO-EL
Totale contribuzione INPS			206 settimane	INPS-FPLD
Totale contribuzione INPS-FONDO-ELETTRICI			36 anni e 1 mese	INPS-FONDO-EL
Anzianità contributiva complessiva INPS-FPLD e INPS-FONDO-ELETTRICI			40 anni (2080 settimane)	INPS-FPLD - INPS-FONDO-EL

Diritto a pensione prima della legge n. 122/2010

Data maturazione diritto	Tipologia di prestazione	Requisiti minimi per il diritto	Prima decorrenza pensione	Condizioni per maturare e conseguire il diritto	Modalità di calcolo della pensione
Gennaio 2011	Pensione di anzianità INPS-FPLD	• 40 anni di contributi	1° gennaio 2012	• Trasferimento gratuito dei contributi versati al Fondo EL (sostitutivo) all'AGO	Calcolo retributivo a carico del FPLD
Gennaio 2011	Pensione di anzianità FONDO-EL	• 40 anni di contributi	1° gennaio 2012	• Ricongiunzione onerosa dall'AGO al FONDO-EL	Calcolo retributivo a carico del FONDO-EL
Gennaio 2011	Pensione di anzianità totalizzata	• 40 anni di contributi	1° febbraio 2011	Domanda di totalizzazione gratuita ai sensi del Dlgs 42/2006	-pro-rata a carico del FPLD (contributivo) -pro-rata a carico del FONDO-EL (contributivo)

Diritto a pensione dopo la legge n. 122/2010

Data matura zione diritto	Tipologia di prestazione	Requisiti minimi per il diritto	Prima decorrenza pensione	Condizioni per maturare e conseguire il diritto	Modalità di calcolo della pensione
Gennaio 2011	Pensione di anzianità INPS-FPLD	•40 anni di contributi	1° febbraio 2012	• Trasferimento oneroso dei contributi versati al Fondo EL (sostitutivo) all'AGO	Calcolo retributivo a carico del FPLD
Gennaio 2011	Pensione di anzianità FONDO-EL	•40 anni di contributi	1° febbraio 2012	• Ricongiunzione onerosa dall'AGO al FONDO-EL	Calcolo retributivo a carico del FONDO-EL
Gennaio 2011	Pensione di anzianità totalizzata	•40 anni di contributi	1° agosto 2012	Domanda di totalizzazione gratuita ai sensi del Dlgs 42/2006	-pro-rata a carico del FPLD (contributivo) -pro-rata a carico del FONDO -EL (contributivo)

LAVORATRICE PRIVATA nata agosto 1953

Sintesi

La lavoratrice è nata l'8 agosto 1953, ha iniziato a lavorare alle dipendenze di un ente locale (Comune) con iscrizione Inpdap nel novembre del 1971 fino al maggio 2003. Dal 1° giugno 2003 lavora presso una ditta privata con iscrizione all'Inps.

A novembre 2011 ha maturato complessivamente, tra Inps e Inpdap, 40 anni di contributi.

L'intenzione era quella di cessare l'attività lavorativa, una volta maturato i requisiti per il diritto a pensione, e di conseguire il trattamento pensionistico a carico dell'Inps con trasferimento gratuito della contribuzione Inpdap.

Dopo l'entrata in vigore della legge 122, che ha cancellato la possibilità di trasferire gratuitamente la contribuzione dall'Inpdap all'Inps, propone domanda di ricongiunzione.

L'Inps ad agosto 2011 comunica che per trasferire la contribuzione dall'Inpdap all'Inps deve pagare "solo" 215.362,48 euro se pagati in unica soluzione (ratealmente il costo ammonta con gli interessi a quasi 280.000 euro).

Considerato che l'ultimo ente di iscrizione non è l'Inpdap, non è consentita l'operazione inversa di trasferire i contributi dall'Inps all'Inpdap (il costo sarebbe di gran lunga inferiore e forse accessibile), di conseguenza l'unica direzione della ricongiunzione è verso l'Inps il cui costo è inaccessibile.

In base alle norme vigenti la lavoratrice può optare per le seguenti soluzioni:

- pensione di vecchiaia differita a carico Inpdap con calcolo retributivo a decorrere dal 1° agosto 2020 (66 anni e 11 mesi se verranno confermate le stime dell'incremento delle attese di vita) e pensione supplementare a carico dell'Inps con la stessa decorrenza e con calcolo contributivo (deve lavorare 49 anni?);
- pensione di anzianità totalizzata con decorrenza 1° maggio 2013 con entrambe le quote di pensione Inpdap ed Inps calcolate con il sistema contributivo (con forte riduzione del trattamento pensionistico complessivo);
- pensione di anzianità con decorrenza 1° dicembre 2012 calcolata con il sistema retributivo previa ricongiunzione all'Inps della contribuzione Inpdap (soluzione impraticabile visto lo spropositato onere; 215.000 euro in unica soluzione).

STATALE DIMESSA nata il 01/01/1953

Sintesi

La signora, dipendente statale, ha cessato l'attività lavorativa per dimissioni volontarie il 30 settembre 2010, con l'intenzione di andare in pensione dal 1° ottobre 2010.

La lavoratrice ha svolto attività lavorativa dipendente presso ditte private dal luglio 1968 al gennaio del 2000, con iscrizione Inps dove vanta circa 29 anni e 8 mesi di contribuzione utile ai fini del diritto. Dal gennaio del 2000 è stata assunta presso la pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato prorogati annualmente fino al 2007. Infine, dal 2007, è stata assunta a tempo indeterminato con iscrizione Inpdap. Complessivamente ha maturato 40 anni di contribuzione ad aprile del 2010 (10 anni e 4 mesi presso l'Inpdap e 29 anni e 8 mesi all'Inps).

Il 6 luglio 2010 decide di presentare la domanda per ricongiungere la contribuzione versata presso l'Inpdap all'Inps, operazione a quel tempo ancora gratuita, e rassegna le dimissioni, nel rispetto dei termini di preavviso, a far data dal 30 settembre 2010.

L'intento è quello di andare in pensione di anzianità con l'Inps a cui presenta la relativa domanda di pensione.

Il 31 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU, entra in vigore la legge n. 122 che introduce retroattivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'onerosità della ricongiunzione dall'Inpdap all'Inps ed abroga contestualmente, sempre in sede di conversione, la possibilità di costituire la posizione assicurativa presso l'Inps nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione.

La lavoratrice, a seguito delle dimissioni presentate all'inizio di luglio e convinta della gratuità della ricongiunzione cessa dal servizio il 30 settembre 2010.

Solo a luglio 2011, a distanza di 1 anno, l'Inps comunica che l'onere di ricongiunzione per trasferire la contribuzione dall'Inpdap all'Inps ammonta a 53.607 euro, se pagati in unica soluzione, onere che sala a 60.256 euro se pagata ratealmente in 64 mensilità.

A questo punto, non essendo in condizioni di far fronte a tale onere, non può far altro che rinunciare al provvedimento di ricongiunzione.

In base alle norme vigenti la lavoratrice può optare per le seguenti soluzioni:

- pensione di anzianità in totalizzazione con calcolo interamente contributivo sia per il pro-quota Inps che per il pro-quota Inpdap (con forte riduzione del trattamento pensionistico complessivo);
- pensione di vecchiaia in totalizzazione erogabile non prima dei 66 anni e mezzo di età (in caso di interpretazione restrittiva della legge n. 214 la decorrenza potrebbe essere ulteriormente posticipata) per avere calcolata in modalità retributiva il pro-quota Inps e limitare la forte riduzione del calcolo interamente contributivo;
- pensione di vecchiaia a carico dell'Inps a decorrere dal gennaio 2020 (all'età di 66 anni e 11 mesi se verranno confermati gli incrementi stimati dell'aspettativa di vita); in tal caso gli oltre 10 anni di contribuzione accreditata presso l'Inpdap non potranno essere valorizzati se non con

l'indennità "una tantum".

Ad oggi l'interessata non ha ancora deciso, dato che l'unica scelta attualmente praticabile è quella di avere un trattamento di gran lunga inferiore all'importo preventivato al momento della decisione (inizio luglio 2010).

È evidente che la retroattività della norma ha leso, nel caso specifico, l'affidamento che la signora aveva riposto nella norma in vigore all'atto della domanda che disponeva la gratuità della ricongiunzione. Per queste motivazioni sta valutando di intraprendere un contenzioso legale volto a dichiarare l'illegittimità della norma nella parte in cui ha fatto decorrere gli effetti dal 1° luglio anziché dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione.

DIPENDENTE PART-TIME nata il 18/04/1947

Sintesi

La lavoratrice ha versato circa 27 anni di contributi all'Inps come dipendente di ditte private e dal gennaio 2002 è dipendente part-time di una amministrazione provinciale con iscrizione all'Inpdap.

La dipendente con la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps poteva trasferire gratuitamente i contributi versati all'Inpdap e accedere alla pensione di vecchiaia a carico dell'Inps al compimento del 60° anno di età (1° maggio 2007), con il calcolo retributivo.

Rinvia il pensionamento e continua l'attività lavorativa. All'inizio del 2010, ormai 63enne, decide di andare in pensione ed il 20 luglio presenta domanda di ricongiunzione dei contributi dall'Inpdap all'Inps.

Nel novembre 2011, dopo un anno e mezzo dalla presentazione della domanda, l'Inps in accoglimento della ricongiunzione comunicava che l'onere per trasferire la contribuzione accreditata presso l'Inpdap dal 27 dicembre 2001 al 31 luglio 2010 ammonta ad euro 29.067 se pagati in unica soluzione, oppure con pagamento in 40 rate mensili di 782,75 euro, a 31.309 euro. Con il pagamento di detto onere avrebbe avuto diritto ad una pensione di 838 euro mensili lordi.

Impossibilitata a pagare tale cifra decide di continuare l'attività lavorativa e dovrà rimanere in servizio fino ad almeno 66 anni e 6 mesi di età per poi chiedere la pensione in totalizzazione.

L'errore della lavoratrice è quello di aver deciso di continuare l'attività lavorativa; poteva già andare in pensione dal 1° maggio 2007, e fino al giugno 2010 poteva ricongiungere o trasferire gratuitamente i contributi dall'Inpdap all'Inps (è rimasta in servizio perché era certa di maturare una pensione maggiore con il versamento di ulteriore contribuzione; il risultato è quello che avrà una pensione notevolmente inferiore. Sono questi i diritti acquisiti?).

Tenuto conto che non è assolutamente in condizioni di far fronte al gravoso onere di ricongiunzione l'unica possibilità di pensionamento è quella di accedere a:

- pensione di vecchiaia in totalizzazione erogabile non prima dei 66 anni e mezzo di età (in caso di interpretazione restrittiva della legge n. 214 la decorrenza potrebbe essere ulteriormente posticipata) per avere calcolata in modalità retributiva il pro-quota Inps e contributivo il pro-quota Inpdap.

Anche in questo caso, la retroattività della norma ha leso l'affidamento che la signora aveva riposto nella norma in vigore all'atto della domanda che disponeva la gratuità della ricongiunzione. Per queste motivazioni sta valutando di intraprendere un contenzioso legale volto a dichiarare l'illegittimità della norma nella parte in cui ha fatto decorrere gli effetti dal 1° luglio anziché dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione.

DIPENDENTE PARASTATO nata il 06/02/1961

Sintesi

La lavoratrice ha lavorato dall'ottobre 1981 al gennaio 1983 come dipendente del parastato con contratto a termine con iscrizione Inps; da maggio 1983 al maggio 2001 alle dipendenze dell'Enea con iscrizione Inpdap ex Cpdel. Dal maggio 2001 è di nuovo dipendente del parastato con contratto a tempo indeterminato con iscrizione Inps.

Nel 2010, venuta a conoscenza dell'abrogazione della legge n. 322/58 che consentiva di trasferire gratuitamente la contribuzione dai fondi esclusivi all'Ago operata dalla legge n. 122, presenta domanda di ricongiunzione per trasferire gli anni di contribuzione Inpdap in Inps.

L'onere richiesto alla lavoratrice ammonta alla cifra di 241.689,45 euro.

Il caso dimostra che la norma è penalizzante anche per i soggetti relativamente giovani ed ancora lontani dal pensionamento. Infatti la lavoratrice non potrà far altro che rinunciare alla ricongiunzione con la conseguenza che anche l'anzianità contributiva accreditata presso l'Inpdap prima del 1° gennaio 1996 sarà calcolata con il sistema contributivo, ciò in quanto la lavoratrice non ha perfezionato il requisito minimo contributivo per il diritto autonomo nella suddetta gestione.

In base alle attuali disposizioni le previsioni pensionistiche della lavoratrice sono le seguenti:

- diritto a pensione in totalizzazione con 40 anni conseguibile dopo 18 mesi, o requisito superiore in caso di interpretazione restrittiva della legge 214, con calcolo interamente contributivo;
- diritto a pensione di vecchiaia in totalizzazione a 66 anni e 6 mesi più eventuali incrementi in relazione all'aumento della speranza di vita; comunque per avere una piccolissima quota retributiva dovrà attendere per il pensionamento l'età di 68 e 1 mese, nel 2029 (se saranno confermati gli incrementi dell'attesa di vita stimati).

LAVORATRICE DISOCCUPATA nata il 22/01/1953

Sintesi

La signora è una dipendente di una ditta privata che, dopo 34 anni e 6 mesi di lavoro con contributi versati all'Inps, si dimette volontariamente il 31.12.2009 per esigenze familiari.

Nel 2009 le lavoratrici dipendenti andavano in pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi a 60 anni di età. Con la "finestra" la prima decorrenza utile della pensione risultava fissata al 1° luglio 2013.

Per non attendere i 3 anni e 6 mesi, chiede l'autorizzazione e versa la contribuzione volontaria per raggiungere i 35 anni di contributi ed andare in pensione con 57 anni di età e 35 anni di contributi (opzione prevista per le donne, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004). In base a tale opzione l'attesa per il pensionamento sarebbe stata di soli 12 mesi (1° gennaio 2011).

Nel mese di dicembre 2010, verificato che l'ammontare della pensione in regime di opzione donne con il calcolo contributivo risultava di oltre il 35% inferiore alla pensione di vecchiaia retributiva, decide di non esercitare tale facoltà di pensionamento.

Con l'introduzione delle finestre mobili operato dalla legge 122/2010 la prima decorrenza utile risultava posticipata al 1° febbraio 2014; preferisce, comunque, rinviare il pensionamento di 3 anni e 1 mese ed avere un trattamento decoroso.

Nel mese di dicembre 2011, con le modifiche introdotte dalla legge n. 214 (legge Monti/Fornero) la pensione di vecchiaia viene posticipata di ben 6 anni dal 1° febbraio 2014 al 1° gennaio 2020 (66 anni e 11 mesi di età in caso di conferma degli incrementi stimati in relazione all'aspettativa di vita).

La lavoratrice, però, essendo stata autorizzata alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 potrebbe beneficiare delle deroghe ed andare in pensione il 1° febbraio 2014. Al contrario l'unica soluzione sarebbe quella di correggere la scelta già fatta e chiedere immediatamente la pensione di anzianità con calcolo contributivo (potrebbe aver già perso 1 anno e 2 mesi di ratei di pensione).

Per decidere, però, è indispensabile sapere di rientrare o meno tra i derogati! Quando avrà la certezza?

Dettaglio

Situazione lavorativa e posizione assicurativa

Periodo	Tipologia lavorativa	Tipologia di contribuzione	Anzianità contributiva	Ente Previdenziale
Dal luglio 1975 al dicembre 2009	Dipendente ditta privata	Obbligatoria	34 e 6 mesi anni (1794 settimane)	INPS-FPLD
Gennaio 2010 a giugno 2010	Disoccupata	Versamenti volontari	6 mesi (26 settimane)	INPS-FPLD
Anzianità contributiva complessiva al 30/06/2010			35 anni (1820)	INPS-FPLD

Diritto a pensione prima della legge n. 122/2010

Data maturazione diritto	Tipologia di prestazione	Requisiti minimi per il diritto	Decorrenza pensione	Modalità di calcolo della pensione
Giugno 2010	Anzianità opzione donna	<ul style="list-style-type: none">• 35 anni di contributi• 57 anni di età	1° gennaio 2011	Sistema contributivo
Gennaio 2013	Pensione di vecchiaia	<ul style="list-style-type: none">• 60 anni di età• 20 anni di contributi	1° luglio 2013	Sistema retributivo

Diritto a pensione dopo la legge n. 122/2010 e prima della legge n. 214/2011

Data maturazione diritto	Tipologia di prestazione	Requisiti minimi per il diritto	Decorrenza pensione	Modalità di calcolo della pensione
Giugno 2010	Anzianità opzione donna	<ul style="list-style-type: none">• 35 anni di contributi• 57 anni di età	1° gennaio 2011	Sistema contributivo
Gennaio 2013	Pensione di vecchiaia	<ul style="list-style-type: none">• 60 anni di età• 20 anni di contributi	1° febbraio 2014	Sistema retributivo

Diritto a pensione dopo la legge n. 214/2011

Data maturazione diritto	Tipologia di prestazione	Requisiti minimi per il diritto	Decorrenza pensione	Modalità di calcolo della pensione
Giugno 2010	Anzianità opzione donna	<ul style="list-style-type: none">• 35 anni di contributi• 57 anni di età	1° gennaio 2011*	Sistema contributivo
Dicembre 2019	Pensione di vecchiaia	<ul style="list-style-type: none">• 66 anni e 11 mesi di età• 20 anni di contributi	1° gennaio 2020	Sistema retributivo (misto per periodi post 2011)
Gennaio 2013**	Pensione di vecchiaia	<ul style="list-style-type: none">• 60 anni di età• 20 anni di contributi	1° febbraio 2014	Sistema retributivo (misto per periodi post 2011)

*prima decorrenza utile teorica, non essendo stata esercitata attualmente la prima decorrenza utile è il 1° marzo 2012

**Solo se rientrerà tra i beneficiari della deroga per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4.12.2011

Descrizione del caso e valutazioni

La lavoratrice per esigenze familiari cessa l'attività lavorativa il 31.12.2009 per dimissioni volontarie; alla cessazione ha circa 34 anni e 6 mesi di contributi. Chiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e raggiunge i 35 anni di anzianità contributiva mediante versamenti volontari; intende andare in pensione, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004, con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, in regime di sperimentazione donne con il calcolo interamente contributivo.

Al momento di chiedere la pensione di anzianità in regime di opzione donne con la quale avrebbe anticipato la data di pensionamento di circa 2 anni e 6 mesi (prima decorrenza utile 1° luglio 2011) nel verificare che l'importo della pensione calcolato con il sistema contributivo era troppo ridotto rispetto a quello retributivo, decide di non esercitare tale facoltà di pensionamento in regime di opzione donne e di andare in pensione di vecchiaia (con la legge 122/2010 la prima decorrenza utile era stata posticipata dal 1° luglio 2013 al 1° febbraio 2014 a 61 anni di età).

Dopo la legge Monti/Fornero la lavoratrice (disoccupata e senza reddito dal gennaio 2010) sta riflettendo se modificare le proprie decisioni e andare in pensione in regime di opzione (circa il 35% in meno "vita natural durante"), ma non è ancora in condizione di decidere perché, essendo stata autorizzata alla prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011, potrebbe rientrare tra i derogati ed andare in pensione con le vecchie regole con prima decorrenza utile 1° febbraio 2014 con calcolo retributivo più favorevole.

Per prendere la decisione è indispensabile avere la certezza di rientrare o meno tra i derogati!

Nel caso in cui l'interessata non dovesse rientrare tra i derogati, è presumibile che per non attendere il 1° gennaio 2020 (66 anni e 11 mesi), opterà per la pensione di anzianità in regime di opzione donne con il calcolo contributivo.

Tale scelta sarà esercitata solo al momento in cui l'interessata avrà la certezza di non rientrare tra i derogati ed ovviamente la decorrenza della pensione non potrà essere retroattiva ma sarà liquidata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Quando sarà messa in condizione di poter scegliere?

Quante mensilità di pensione contributiva potrebbe ancora perdere?